

Rassegna stampa del

12 Maggio 2014



Agevolazioni. Detassazione applicabile ai premi erogati nel 2014 fino al limite massimo di 3mila euro per lavoratore

Produttività, accordi all'appello

Da depositare alle Dtl entro il 13 giugno le intese siglate prima del 14 maggio



Alessandro Rota Porta

È partita la corsa al deposito degli accordi collettivi aziendali o territoriali sulla produttività, per fruire della detassazione dei "premi" corrisposti ai lavoratori nel 2014. Entro il 13 giugno, infatti, dovranno essere depositate le intese siglate prima del 14 maggio, data di entrata in vigore del Dpcm del 19 febbraio (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 aprile), che ha dettato le regole per quest'anno. Le intese siglate invece dopo il 14 maggio, dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla stipula.

Per fruire dell'agevolazione, nel 2014 si applicheranno le regole generali dettate dal Dpcm del 22 gennaio 2013. Il decreto licen-

ziato per quest'anno dà attuazione alla previsione della legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 428, della legge 228/2012), che estende al 2014 l'applicazione dell'aliquota del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, alle retribuzioni di produttività.

L'unica differenza sostanziale introdotta per quest'anno riguarda l'incremento della soglia dei salari incentivanti assoggettabili all'imposta agevolata: da 2.500 euro lordi del 2013, il limite è stato infatti innalzato a 3mila euro lordi.

Resta invece immutato il requisito reddituale: potranno godere della detassazione solo i lavoratori con reddito da lavoro dipendente riferito al 2013 non superiore a 40mila euro (al lordo delle somme assoggettate all'agevolazione nello stesso anno d'imposta).

Lo sfasamento temporale nel

rilascio delle modalità gestionali di questo meccanismo rischia però di creare qualche criticità e i datori di lavoro devono sempre prestare attenzione al rispetto dei vari passaggi. Vediamo nel dettaglio.

Le condizioni

Per godere della detassazione, è necessario che sia stato siglato un accordo collettivo aziendale o territoriale: nel primo caso, può essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali presenti in azienda (Rsa o Rsu), ovvero - per le aziende che ne sono prive - dalle associazioni dei lavoratori a livello territoriale.

La nota positiva è che, non essendo cambiato il quadro delle regole, restano validi gli accordi di produttività ancora in vigore e che rispondono alle condizioni del Dpcm dell'anno scorso.

Il primo adempimento da ef-

fettuare, per le aziende, è il deposito degli accordi alle Dtl, anche tramite Pec, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Per le intese già siglate, si ritiene che valga la stessa procedura illustrata dal ministero del Lavoro per la detassazione 2013 (circolare 15/2013), ovvero, come detto, il deposito entro il 13 giugno.

Al deposito, ovvero nel corpo degli accordi, il datore di lavoro dovrà allegare un'autodichiarazione di conformità per confermare la rispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dalla normativa: diversa è la sorte dei contratti già depositati per altre finalità (si pensi - ad esempio - alla decontribuzione Inps), per i quali sarà sufficiente presentare la sola autodichiarazione, con espresso riferimento agli estremi del contratto.

La detassazione può comunque essere applicata a partire

dalla stipula delle intese, poiché il deposito alle Dtl è finalizzato al solo monitoraggio: il potere accertativo è, infatti, di competenza delle Entrate, attivabile anche su segnalazione del Lavoro.

I riflessi in busta paga

Prima di applicare nel Lul la detassazione sulle retribuzioni incentivanti, i datori dovranno verificare la situazione soggettiva dei lavoratori interessati.

Infatti, l'imposta può essere calcolata al 10% solo per i soggetti che nell'anno d'imposta 2013 non hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 40mila euro lordi, nel limite massimo detassabile di 3mila euro lordi nel 2014.

Il controllo seguirà modalità diverse, a seconda che i lavoratori siano stati in azienda per tutto il 2013 o solo per una parte dell'anno (ovvero se si tratta di lavorato-

ri con più sostituti d'imposta) o siano stati assunti nel 2014.

Se il datore di lavoro ha già sottoscritto un accordo collettivo aziendale o se opera nell'ambito di una pattuizione già siglata a livello territoriale, può applicare la detassazione calcolando l'imposta nella misura del 10% ai dipendenti interessati, a partire dagli emolumenti incentivanti erogati dopo la sottoscrizione del contratto collettivo.

I datori di lavoro che da gennaio 2014 - in attesa della pubblicazione del Dpcm - abbiano applicato le aliquote Irpef ordinarie, potranno recuperare la maggiore imposta versata con la prima busta paga utile, o avvalendosi delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto: è il caso delle erogazioni che derivano da accordi a validità pluriennale e che rispettano le condizioni imposte dal decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La check list

1 LA SFERA DI APPLICAZIONE

- Innanzitutto, bisogna verificare che le somme incentivanti siano corrisposte in attuazione di contratti collettivi di secondo livello, nel settore privato
- Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate con espresso riferimento a:
 - Indicatori quantitativi di produttività (anche legati all'orario di lavoro), redditività, qualità, efficienza, innovazione. Si tratta di condizioni alternative
 - attivazione di misure in almeno tre delle seguenti quattro aree: organizzazione dell'orario volta a migliorare l'uso degli impianti e, più in generale, flessibilità della produzione; distribuzione flessibile delle ferie per la parte eccedente il periodo di fruizione previsto dalla legge; maggiore ricorso e diffusione di tecnologie informatiche (compatibili con i diritti dei lavoratori); fungibilità delle mansioni
- lo stesso contratto collettivo può anche prevedere retribuzioni incentivanti riferite a entrambe le nozioni
- la rispondenza delle voci retributive alle finalità incentivanti è un elemento di esclusività valutazione da parte della contrattazione collettiva: la detassazione spetta anche se i parametri di produttività prefissati non sono stati raggiunti (Circolare del Lavoro 15/2013)

2 LE CONDIZIONI DEGLI ACCORDI

- Sono ammesse anche le intese sottoscritte prima dell'entrata in vigore del Dpcm del 19 febbraio 2014:
- se contengono misure conformi alle sue disposizioni (si era espresso così anche l'interpello del Lavoro 21/2013)
- È esclusa la retroattività della detassazione sulle somme corrisposte in periodi precedenti la stipula degli accordi

3 IL DEPOSITO ALLA DTL

- I datori di lavoro devono depositare i contratti presso la Dtl, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando un'autodichiarazione di conformità
- I contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Dpcm possono essere depositati entro il 13 giugno 2014
- Per i contratti eventualmente già depositati alla Dtl per altre finalità sarà necessario rendere una autodichiarazione di conformità alle regole previste

4 IL REDDITO DEI LAVORATORI

- I lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente riferito al 2013 non superiore a 40mila euro, comprese le somme detassate nello stesso anno (non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata)
- L'importo della retribuzione incentivante ammessa allo sgravio fiscale è di 3mila euro lordi

5 I RISVOLTI APPLICATIVI

Come già chiarito dalla circolare delle Entrate 11/E/2013, i datori di lavoro che - nelle more della pubblicazione del Dpcm - abbiano applicato le aliquote Irpef ordinarie, potranno restituire ai lavoratori la maggiore imposta trattenuta, sulla prima busta paga utile:

- I sostituti d'imposta che abbiano invece applicato la detassazione in mancanza dei presupposti richiesti dalla norma, possono ricorrere al ravvedimento operoso, versando la differenza d'imposta dovuta maggiorata di interessi e sanzioni, dopo averla trattenuta ai lavoratori
- Il datore di lavoro, se verifica che è più vantaggiosa l'applicazione della tassazione ordinaria rispetto alla detassazione, applicherà quella più favorevole dandone comunicazione all'interessato

6 L'ESEMPIO DI CALCOLO

La combinazione tra la detassazione della produttività e il bonus Irpef

Il calcolo del risparmio fiscale sul premio di produttività percepito da un lavoratore di un'azienda industriale con più di 50 dipendenti, in riferimento a tre diverse situazioni reddituali del 2014. Il lavoratore ha percepito nel 2013 un reddito di 25mila euro. L'aliquota Inps a carico del dipendente è del 9,49% sul premio di produttività, percepito nel 2014, di 3mila euro (imponibile fiscale di 2.715,30 euro = 3.000 - 9,49%). Il periodo di lavoro nel 2014 è di 365 giorni. Ci sono detrazioni fiscali solo per lavoro, e nessun carico di famiglia. L'addizionale regionale all'Irpef applicata è quella del Piemonte, l'addizionale comunale è allo 0,50 per cento

	Tassazione ordinaria	Tassazione agevolata (10% su 2.715,30)
LAVORATORE CON REDDITO ANNUO 2014 DI 20MILA €		
Premio di produttività	2.715,30 euro	
Irpef	3.451,44	2.605,78
Regionale	349,51	291,67
Comunale	100,00	86,43
10% sul premio		271,53
Totale	3.900,95	3.255,41
		Risparmio 655,54
		Bonus Renzi 640,00

	Tassazione ordinaria	Tassazione agevolata (10% su 2.715,30)
LAVORATORE CON REDDITO ANNUO 2014 DI 23MILA €		
Premio di produttività	2.715,30 euro	
Irpef	4.406,74	3.551,11
Regionale	413,41	355,58
Comunale	115,00	101,43
10% sul premio		271,53
Totale	4.935,15	4.279,65
		Risparmio 655,50
		Bonus Renzi 640,00

	Tassazione ordinaria	Tassazione agevolata (10% su 2.715,30)
LAVORATORE CON REDDITO ANNUO 2014 DI 29MILA €		
Premio di produttività	2.715,30 euro	
Irpef	6.398,58	5.441,75
Regionale	543,02	483,38
Comunale	145,00	131,43
10% sul premio		271,53
Totale	7.031,60	6.328,09
		Risparmio 758,51
Bonus Renzi non spetta: il reddito complessivo supera 26.000 euro		

La busta paga. Il dipendente può ottenere un doppio vantaggio se ha un reddito fino a 26mila euro

Sconto cumulabile con il bonus Irpef

Ornetta Lacqua

Il bonus Irpef per chi guadagna fino a 26mila euro è compatibile con la detassazione dei premi di produttività: il lavoratore che rispetta i presupposti dettati dal Dl 66/2014, si ritroverà in busta paga 80 euro di bonus e potrebbe anche avere diritto alla detassazione sulle somme percepite nel 2014, per l'incremento della produttività.

La detassazione si applica in busta paga sull'importo massimo di 3mila euro per il 2014, al lordo del-

la ritenuta fiscale del 10% ma al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. Quest'ultimo ne trae un beneficio diretto, che consiste in un risparmio d'imposta pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria applicabile e quella agevolata. Inoltre, siccome l'importo detassato non concorre a formare il reddito complessivo, si determina anche un vantaggio indiretto, derivante dall'aumento delle detrazioni fiscali che salgono al decrescere dell'imponibile.

Nell'elaborare il cedolino biso-

gna tener conto del minor prelievo fiscale per le addizionali regionali e comunali: infatti, l'imponibile per il calcolo di queste imposte è uguale all'imponibile Irpef, quindi con la decurtazione delle somme detassate.

Seguendo la circolare 11/E/2013, si possono adottare i seguenti criteri: l'applicazione avviene automaticamente se il dipendente è stato in azienda per tutto il 2013 (o per parte del 2013) e a cui il datore di lavoro - in seguito alle operazioni di conguaglio

anche con altri redditi - ha rilasciato il modello Cud 2014 complessivo; l'applicazione è, invece, su richiesta, per coloro che sono stati assunti nel 2013 senza effettuazione dell'unico conguaglio, oppure nel 2014 o sono titolari di più rapporti di lavoro.

Il lavoratore può rinunciare al beneficio, perché potrebbe essere più utile ricomprendere nell'imponibile fiscale ordinario anche le somme destinate alla parziale detassazione, per sfruttare appieno, per esempio,

le detrazioni d'imposta che potrebbero azzerare l'Irpef e di conseguenza anche le addizionali. Se l'imposta sostitutiva dovesse risultare penalizzante, dunque, il sostituto d'imposta non la applicherà e ne darà comunicazione all'interessato.

Per verificare la soglia reddituale di 40mila euro nel 2013 - cui è subordinato l'accesso al regime fiscale sostitutivo - rilevano: l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore nel 2013 (articolo 49 del Tuir), aumentato delle somme detassate; il reddito di lavoro dipendente riferito ad attività svolte all'estero e prive di rilevanza reddituale in Italia; le esenzioni relative al 2013, erogate entro il 12 gennaio 2014, secondo il principio di cassa allargato. Restano invece esclusi dal computo gli emolumenti sottoposti a tassazione separata e le altre categorie reddituali. L'imposta sostitutiva spetta anche ai soggetti che l'anno scorso non hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o non hanno avuto alcun reddito.

L'eventuale sfioramento, nel 2014, del limite reddituale di 40mila euro non comporta la decadenza dal beneficio.

L'imponibile detassato e l'imposta sostitutiva dovranno essere riportati nel Cud e nel modello 770 semplificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'altro binario. Le istanze si invieranno all'Inps

Sgravi contributivi sui salari 2013 in attesa del via libera

Oltre al meccanismo che regola la detassazione, anche le disposizioni attuative dello sgravio contributivo sui premi di risultato sono pressoché pronte: in questo caso, a sbloccare l'agevolazione è il decreto Lavoro-Economia del 14 febbraio 2014, che attende però la pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» e le indicazioni di prassi dall'Inps.

Lo sconto sui contributi

Il provvedimento riguarda lo sconto sulla contribuzione riferita ai salari premianti corrisposti nel 2013: questo istituto segue, infatti, regole diverse rispetto alla detassazione ed è stato riagganciato dalla riforma Fornero alle disposizioni già previste dalla legge 247/2007.

Sebbene entrambe le misure debbano derivare da intese collettive aziendali o territoriali, non è detto che un contratto utile all'applicazione dell'imposta agevolata possa garantire anche gli sgravi contributivi.

Questi ultimi spettano soltanto se sono previste erogazioni legate a incrementi di produttività o collegate all'andamento economico dell'impresa, a patto però che siano incerte nella loro corresponsione o nel loro ammontare. È dunque opportuno che i datori di lavoro - nell'ambito della contrattazione - prevedano percorsi suscettibili di accedere a entrambe le misure.

Il limite degli emolumenti di secondo livello che possono essere assoggettati alla riduzione contributiva Inps è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale annua (corrisposta al lavoratore nel 2013 e imponibile ai fini contributivi, comprensiva della retribuzione variabile interessata allo sgravio) mentre lo sgravio consiste nel 25% dell'aliquota dovuta dai datori di lavoro (e riguarda l'intera

contribuzione a carico del lavoratore, senza perdita di copertura pensionistica).

Per trovarsi pronti all'invio delle istanze all'Inps, non appena il quadro operativo sarà completo, è opportuno procedere al deposito presso le Dtl degli accordi aziendali o territoriali istitutivi dei salari di secondo livello, se questo non è già avvenuto. In caso contrario, per il deposito ci saranno ancora 30 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto interministeriale del 14 febbraio scorso.

Le condizioni

Per accedere all'agevolazione, il datore di lavoro dovrà rispettare le condizioni previste dalla legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva, e la parte economica prevista dagli accordi e dai contratti collettivi. Dovrà avere il Durc e aver presentato alla Dtl la dichiarazione di responsabilità in base all'allegato A, del Dm del 24 ottobre 2007.

La prassi, ormai consolidata, prevede che tutte le domande trasmesse secondo le condizioni previste, saranno ammesse al beneficio (che dovrà essere recuperato tramite le denunce Uniemens) e l'Inps ne darà comunicazione entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione. Se le risorse disponibili - 607 milioni di euro (di cui il 62,5% destinati alle intese aziendali e il 37,5% a quelle territoriali) - non fossero sufficienti a coprire la concessione dello sgravio nella misura richiesta dalle aziende, l'Inps dovrà riprozzionare gli importi.

A. R. P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il Dpcm sulla detassazione
www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

La retribuzione. La missione oltreconfine e nell'edilizia

Dalla sede al cantiere, scatta lo straordinario

■ La trasferta dei lavoratori ha un trattamento privilegiato sul piano fiscale e contributivo sulla base del fatto che la missione è occasionale e temporanea.

Inviare il personale in trasferta, comporta, ad esempio, in base all'articolo 51, comma 5 del Tuir, che le indennità erogate siano esenti nei limiti di 46,48 euro o 77,47 euro al giorno - a seconda che la missione sia in Italia o all'estero - oppure che le spese di vitto e alloggio non siano considerate retribuzione, e quindi non siano imponibili.

La giustificazione di questo trattamento fiscale e contributivo ad hoc, è appunto la temporaneità della trasferta. Ed ecco il punto: la temporaneità non è un dato quantitativo.

La diaria all'estero

Nel caso analizzato dalla ordinanza della Cassazione tributaria 2699 del 6 febbraio 2014, una società aveva distaccato un proprio dipendente all'estero per un intero anno, erogando la diaria di 77 euro prevista per le trasferte all'estero e non imponibile.

I giudici della Suprema corte hanno ritenuto che «le diarie corrisposte dal datore di lavoro per le prestazioni svolte dal lavoratore nella sua sede stabile di lavoro, e cioè effettiva, compresa quella di nuova, recente, destinazione, nella quale questi sia stato trasferito e si è stabilmente inserito per lungo periodo (...) non hanno, neppure parzialmente, natura risarcitoria, ma esclusivamente retributiva».

I giudici scelgono di definire la temporaneità come carattere antitetico alla stabilità e propongono la tesi che ogni tipo di remunerazione e di indennità connessa a una sede di lavoro dove il lavoratore si sia stabilmente inserito è retribuzione a tutti gli effetti.

Lo stabile inserimento, escludendo il disagio di una sede temporanea, esclude anche il carattere risarcitorio della indennità di trasferta e il relativo beneficio fiscale.

Lo straordinario

Una interessante precisazione in tema di lavoro straordinario in favore dei trasfertisti proviene dalla ordinanza della Cassazione (sezione civile) 18237 del 29 luglio 2013. La pronuncia interessa alcuni settori, come quello dell'edilizia e dell'impiantistica, in cui risulta appropriato per i giudi-

ci (ma non per gli accordi tra le parti che, invece, avevano stabilito l'indennità di trasferta), il ricorso a lavoratori trasfertisti in base al comma 6, articolo 51 del Tuir.

In questi casi, infatti, è verificata la condizione propria del trasfertismo, e cioè che la prestazione di lavoro sia effettuata in luoghi sempre variabili e diversi, rappresentati dai cantieri di lavoro. Inoltre, accade frequentemente che i lavoratori, prima di recarsi in cantiere - la sede di lavoro effettiva anche se variabile del trasfertista - debbano recarsi presso la sede della propria impresa per effettuare un tipo di lavoro, come ad esempio raccogliere il materiale da usare poi sul cantiere di lavoro, che, pur non essendo il lavoro principale, è ad esso legato da un vincolo di funzionalità. Ad avviso della Cassazione, il tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario), se lo spostamento è funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgere la sua prestazione lavorativa.

Sul piano pratico, il tempo per lo spostamento dalla sede aziendale verso il vero e proprio luogo di lavoro, deve essere conteggiato come orario di lavoro e incluso nei limiti giornalieri e settimanali previsti dal contratto di lavoro, utili per calcolare il lavoro straordinario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il perimetro

01 | LA TRASFERTA

Per il lavoratore la trasferta di lavoro comporta un cambiamento provvisorio, rispetto a quanto scritto nel contratto individuale, del luogo in cui il lavoratore svolge le sue mansioni. Il trasfertista professionale, invece, si impegna a prestare la sua attività in luoghi sempre diversi, perché lo spostamento è contenuto ordinario della sua prestazione di lavoro

02 | IL TRASFERIMENTO

Il trasferimento consiste nel cambiamento definitivo del luogo in cui il lavoratore deve rendere la prestazione. Secondo l'articolo 2103 del Codice civile, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, altrimenti è nullo (si veda anche la sentenza della Cassazione 20913/2013)

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo delle sentenze
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

Impianti. I requisiti per ottenere le agevolazioni del 50 e del 65% fino a dicembre e l'Iva agevolata

Condizionatori con bonus

Detrazione anche senza lavori ma solo per i modelli con pompa di calore

Marco Zandonà

■ L'installazione di un nuovo condizionatore - o la sua sostituzione - fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie se il nuovo impianto è a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento) che della riduzione dell'aliquota Iva dal 20 al 10 per cento.

La detrazione del 50%, commisurata a un importo massimo di 96mila euro, infatti, sino al 31 dicembre 2014, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie, tra i quali rientra anche l'installazione o sostituzione del condizionatore.

L'articolo 1 della legge 449/1997, che ha introdotto dal 1998 i benefici fiscali del 36%, nell'in-

dividuare le operazioni agevolate, accanto agli interventi di recupero edilizio definiti dall'articolo 3 del Dpr 380/2001, prevede distintamente agevolate anche «le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del Dpr 26 agosto 1993, n. 412». La circolare 57/E del 1998 precisa, poi, che le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie, come in genere avviene per l'installazione dei moderni condizionatori d'aria. Ovviamente la necessità che il condi-

I CONTROLLI

La dichiarazione di conformità di conformità rilasciata dall'installatore va conservata per le verifiche dell'agenzia delle Entrate

zionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, ad integrazione o sostituzione, dell'impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente, sicuramente fa rientrare l'intervento tra quelli idonei a conseguire un risparmio energetico. Assicurazioni in tal senso vengono dalla stessa agenzia delle Entrate che nella Guida alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie (pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it) include tra gli interventi agevolati alla voce "caloriferi e condizionatori", la spesa per la «sostituzione con altri anche di diverso tipo, la riparazione o l'installazione di singoli elementi, compresa l'installazione di macchinari esterni», a condizione che si tratti di opere finalizzate al risparmio energetico.

Ma quale è l'esatta procedura

per evitare il disconoscimento dello sconto Irpef? Oltre a effettuare il bonifico "parlante" normalmente richiesto per la detrazione, occorre farsi rilasciare dall'installatore una dichiarazione di conformità dell'impianto al conseguimento del risparmio energetico (da conservare per eventuali richieste di chiarimenti del fisco). Si tratta della semplice dichiarazione di conformità dell'impianto a norma di legge che in genere viene sempre rilasciata dall'installatore ad integrazione della certificazione del produttore sulle caratteristiche dell'impianto.

Per la riduzione dell'Iva, che comunque risulta tra le spese detraibili ai fini del 50%, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria rientrano tra i beni significativi di cui al Dm 29 dicembre 1999: si applica l'aliquota Iva del 10% per le prestazioni di installazione e per l'acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l'acquisto dei condizionatori l'Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente di valore si applica l'Iva al 22%.

A determinate condizioni si rende applicabile, in alternativa, la detrazione del 65% (importo massimo detraibile sempre in 10 anni pari a 30mila euro) ma solo se il condizionatore sostituisce integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente.

Il 65%, oltre che per gli edifici residenziali posseduti da persone fisiche, si applica anche per gli interventi eseguiti su edifici non abitativi (uffici, negozi, capannoni) e anche se posseduti da imprese e società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Certificazioni. Anche per il raffreddamento

Debutta a giugno l'obbligo di libretto

Silvio Rezzonico

Maria Chiara Voci

■ La novità scatta dal prossimo 1° giugno: anche i condizionatori dovranno essere dotati, così come le caldaie, di un libretto di impianto e, al di sopra di una certa potenza, saranno soggetti a verifiche periodiche e all'obbligo di trasmissione del «rapporto di controllo» dell'efficienza energetica.

La regola è introdotta da un decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, che a sua volta attua le disposizioni del Dpr 74/2013. Il nostro Paese ha sanato, così, una procedura di infrazione aperta dalla Ue proprio perché non erano mai state contemplate in Italia norme relative alle ispezioni sugli impianti di raffreddamento, al fine di contenerne i consumi.

Ora la legge c'è e va rispettata. Innanzitutto con la predisposizione del libretto. Si tratta di una sorta di "cartella clinica" dell'impianto, che lo segue dalla prima accensione fino a fine servizio e demolizione. Dal 1° giugno deve essere disponibile sia per gli impianti esistenti che per quelli nuovi. Per gli impianti nuovi, a predisporlo (secondo il modello aggiornato e scaricabile dal sito del Mise) è l'installatore, all'atto della messa in funzione dell'apparato. Poi tenere aggiornato il documento spetta a chi ha la responsabilità dell'impianto, cioè il singolo proprietario o, per impianti condominiali, l'amministratore o la ditta abilitata e, da questi, delegata.

Per gli impianti esistenti, in teoria dopo il 1° giugno toccherebbe al responsabile (quindi, all'utente) scaricare il nuovo modello di libretto dai pdf predisposti sul sito del Mise e trascriverne sulla prima pagina i dati identificativi dell'impianto. Tuttavia, anche secondo

quanto suggerisce il Cti, è ragionevole che a compilare il libretto la prima volta sia il manutentore, alla prima occasione utile, quando l'impianto viene sottoposto a una revisione.

Tanto più che, per gli impianti di potenza superiore ai 12 kW, i controlli per la verifica di efficienza scattano di legge. La periodicità cambia a seconda della potenza: in caso di apparati standard, fino a 100 kW, si procede ogni quattro anni. Terminata l'ispezione, così come già avviene per le caldaie, il tecnico manutentore dovrà ora compilare anche il rapporto (secondo il modello dedicato ai condizionatori in vigore dal 1° giugno) e trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all'ente locale che tiene aggiornato il catasto (in genere, la Provincia o il Comune, a seconda di quanto stabilito con delega dalla Regione).

Nel documento, allegato in copia anche al libretto, sarà indicato il risultato dell'ispezione. Se i valori dei parametri che sono rilevati e caratterizzano l'efficienza energetica dell'impianto risultano inferiori fino al 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento (riportati sul libretto d'impianto), i sistemi vanno riportati alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5% (articolo 8, comma 9 Dpr 74/2013). Altrimenti, sostituiti.

Per i controlli, come per gli impianti di riscaldamento, le verifiche sono effettuate a campione. Con relative sanzioni. Ad esempio, da 500 a 3mila euro per proprietari, conduttori, amministratori di condominio o terzi responsabili che non ottemperino ai propri obblighi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 www.sviluppoeconomico.gov.it

I modelli per gli impianti

Le massime



APPALTI PUBBLICI

Commissione e incompatibilità

È illegittima la gara per la realizzazione e gestione di un piano particolareggiato, se un componente della Commissione aveva collaborato alla sua redazione. (*Consiglio di Stato, Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2191*)

I professionisti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura non possono far parte della Commissione.

STRADE/1

Clausola legittima sugli spostamenti

È legittima, in una concessione di scavo sulle strade, la clausola che impone che lo spostamento degli impianti di proprietà del concessionario avvenga a sua cura e spese. (*Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile 2014, n. 225*)

Tale clausola ricalca l'identica regola, stabilita per i concessionari di linee elettriche, dall'articolo 28 del Dlgs 285/1992.

STRADE/2

La concessione dura al massimo 29 anni

È legittima la comunicazione della scadenza della concessione di accesso ad una strada pubblica, che non può superare i 29 anni. (*Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2229*)

La nuova norma inderogabile dell'articolo 29, comma 5 del Codice della strada si applica anche alle precedenti concessioni rilasciate in base all'abrogato Rd 1740/1933.

Opere pubbliche Censimento, niente risorse ai lavori senza dati

Alberto Barbiero

La Ragioneria generale dello Stato rende effettivi gli obblighi di invio dei dati riguardanti gli investimenti pubblici, tracciati mediante il Cup.

La circolare 14/2014 (si veda Il Sole 24 Ore del 6 maggio) attiva i sistemi definiti dal Dlgs 229/2011 per il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate da risorse pubbliche e individuate mediante l'acquisizione, da parte delle amministrazioni realizzatrici, del codice unico di progetto.

I soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento e allo stato di attuazione di tali opere.

La comunicazione delle informazioni alla banca dati gestita dal Mef deve essere effettuata secondo lo schema definito dal Dm del 26 febbraio 2013 (successivamente modificato) e costituisce presupposto per l'erogazione dei finanziamenti pubblici (in particolare modo di quelli statali).

Oggetto della rilevazione sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione a partire dalla data del 21 febbraio 2012, fatta eccezione per le opere di manutenzione ordinaria: per queste opere le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rendono disponibili alla banca dati le informazioni essenziali, secondo un quadro di scadenze chiarito dalla circolare.

Dal 5 maggio le amministrazioni devono inserire nelle per l'acquisizione del Cig o in quelle di aggiudicazione anche il Cup, qualora non sia stato richiesto (l'Avcp renderà disponibile una specifica funzionalità entro lo stesso mese). Inoltre provvedono ad aggiornare le informazioni relative al Cup nel sistema Dipe, ad esempio chiudendo il codice se l'opera è conclusa. Dalla stessa data, tuttavia, l'adempimento più rilevante si concretizza nell'obbligo di riportare sistematicamente il Cup nelle operazioni di pagamento tracciate con il Siop.

Analogamente, le amministrazioni devono utilizzare il Cup e il correlato Cig in tutti quei sistemi di rilevazione che prevedono l'inserimento del codice relativo agli investimenti (es. piattaforma rilevazione crediti, fatturazione elettronica, ecc.).

Da settembre 2014 le amministrazioni possono accedere alle informazioni della banca dati relative alle opere che le riguardano, potendo quindi controllare la completezza e l'esattezza delle informazioni.

Una volta verificate le informazioni, le amministrazioni riversano nella banca dati solo quelle non riportate in altri sistemi di rilevazione (ad esempio quelli dell'Avcp).

Il primo invio dovrà essere effettuato tra il 30 settembre e il 31 ottobre 2014, mentre a regime dal 2015 gli invii avranno cadenza trimestrale.

Il Cup e il Cig costituiscono le informazioni rilevanti per assicurare l'univocità dell'invio e il raccordo tra i vari sistemi informativi, che consentono alle amministrazioni e ai soggetti aggiudicatori di inviare al Mef solamente i dati richiesti dal decreto ministeriale non inviati o non presenti nelle banche dati Avcp e Dipe: ad esempio, se l'informazione relativa al campo «importo Sal» è presente nella Banca dati dell'Avcp non deve essere trasmessa nuovamente alla Bdap, a condizione che al Cig di pertinenza sia correttamente associato il Cup dell'opera cui il contratto si riferisce.

Il Cig e il Cup assumono rilevanza anche nelle fatture elettroniche relative agli appalti, obbligatorie dal 31 marzo 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMOBILI. I primi a pagare l'imposta saranno i proprietari e gli inquilini degli immobili dati in affitto. Libertà agli enti locali per le detrazioni in base alla rendita catastale

Tasi, rischio caos per la scadenza di giugno

◆ Solo pochi Comuni hanno individuato l'aliquota. Confedilizia: «Sono poco più di novecento su oltre ottomila»

Se i Comuni non si decideranno sulla somma da far sborsare ai cittadini, la legge di Stabilità dice che si deve versare il 50% dell'aliquota base, pari all'1 per mille. Il problema è che una quota tra il 10 e il 30% è a carico degli inquilini.

●●● È caos Tasi, la tassa sui servizi indivisibili. Il suo debutto è alle porte come il rischio confusione. Moltissimi tra proprietari e inquilini arriveranno al versamento della prima rata senza sapere come dividerli l'onere del tributo. Inoltre, vista l'ampia discrezionalità dei comuni, la diversa composizione di aliquote e detrazioni potrebbe portare come stima il servizio politiche territoriali della Uil, addirittura a 75 mila Tasi diverse.

La Tasi è la somma di Imu (la tassazione sulla proprietà dell'immobile, dovuta per le seconde case), Tari (tassa sui rifiuti) e Tasi (imposta sui servizi indivisibili).

I primi a pagare la Tasi saranno i proprietari e gli inquilini degli immobili dati in affitto. Infatti, in questo caso, l'imposta si salda in due fasi. E la prima rata va versata tra un mese, entro il 16 giugno. Per la prima casa invece si potrà aspettare fino a metà dicembre. Il problema è che molti comuni non hanno ancora deliberato l'aliquota della Tasi. Per un motivo molto semplice: il termine che in origine scadeva il 30 aprile è stato prorogato al 31 luglio (lo ha stabilito il decreto Salva Roma). Quanto si pagherà il 16 giugno? Se i comuni non si decideranno sulla somma da far sborsa-



Rischio caos per la Tasi, la nuova imposta sugli immobili

re ai cittadini, la legge di Stabilità dice che si versa il 50% dell'aliquota base, pari all'1 per mille. Il problema è che una quota della Tasi - compresa tra il 10 e il 30% - è a carico degli inquilini. E su questo devono per forza decidere i comuni. A oggi, però, secondo una verifica di Confedilizia, associazione che rappresenta i proprietari, i municipi che hanno deliberato le aliquote

Tasi sono poco più di 900 (erano 300 al 30 di aprile). Certo, da qui a metà giugno qualcun altro si aggungerà. Ma i municipi in Italia sono oltre ottomila. Alla fine la stragrande maggioranza di proprietari e inquilini rischia di non sapere cosa versare.

Le proteste

«Siamo alle solite - dice il presiden-

te, Corrado Sforza Fogliani di Confedilizia -. Noi ai proprietari consigliamo di pagare il 70% del dovuto e non di più. Non è colpa nostra se al momento di pagare mancano ancora le aliquote». Su un punto l'associazione apprezza l'operato dei comuni. «Dalle nostre verifiche sulle prime 300 delibere abbiamo visto che circa un terzo chiede ai proprietari di pagare il massimo (il 90%). Poco meno di un altro terzo, invece, farà versare loro il minimo. Mentre tutti gli altri si sono regolati nei modi più diversi - spiega Fogliani -. Beh, questa è stata una sorpresa. Eravamo convinti che la maggioranza avrebbe fatto pagare il massimo ai proprietari. Invece i municipi hanno tenuto conto del fatto che spesso tra gli inquilini ci sono anche cittadini abbienti». Se i comuni non fissarono le aliquote entro il 16 giugno l'associazione Confedilizia consiglia di pagare solo il 70% dell'imposta, lasciando il restante 30% agli inquilini. «Abbiamo fatto una verifica sui comuni capoluogo di provincia che a oggi hanno già deliberato le aliquote. Bene: questa situazione si verificherà in un caso su quattro», stima Guglielmo Loy della segreteria Uil. «Già nel 2007, con il governo Prodi, la riduzione del cuneo fiscale fu finanziata con lo sblocco delle addizionali - continua Loy -. Non vorremmo che anche oggi si ripettesse la stessa cosa».

Libertà ai Comuni

Le possibilità di decisioni sono molto ampie. A Bologna, per esempio, sono previste 23 detrazioni diverse a seconda della rendita catastale dell'immobile. (*SARA*) SA.RA.

● ● ● Siracusa

Autostrada per Gela, il Tar: no alla sospensiva

● ● ● Un ostacolo in meno, per il Consorzio autostrade siciliane, per la consegna dei lavori e l'apertura dei cantieri per la realizzazione del tratto Rosolini-Modica dell'autostrada Siracusa-Gela. Il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha detto no alla sospensiva richiesta presentata dalla ditta «Sics» di Priolo contro la consegna dei lavori. Il progetto da 360 milioni di euro è stato appaltato da regione e Cas all'associazione temporanea d'impresa formata da «Cosedil» di Santa Venerina e «Società italiana per condotte d'acqua» di Roma ma l'impresa siracusana, seconda classificata, ha presentato ricorso chiedendo la sospensione e rivolgendosi al Tar, che ha fissato la camera di consiglio per il 29 maggio. Il presidente del Cas, Rosario Faraci, ha comunque assicurato che "si procederà quanto prima, completati tutti gli adempimenti dovuti, alla consegna dei lavori". (*GAUR*)

” **INFRASTRUTTURE.** Respinta la richiesta di sospensione

Autostrada per Gela Il Tar al consorzio: consegnare i lavori

➤ Vinciullo lancia l'allarme sui fondi:
«Si rischia di perdere il finanziamento»

Il «Tar» di Catania ha respinto la richiesta della ditta «Sics» di sospendere la consegna dei lavori per il tratto da Rosolini a Modica dell'autostrada per Gela.

Gaspare Urso

●●● Il Tar di Catania respinge il ricorso della «Sics» e il deputato regionale Enzo Vinciullo chiede l'immediata consegna dei lavori per il completamento dell'autostrada per Gela. Arriva dai giudici del tribunale amministrativo una forte spinta alla consegna degli interventi per i lotti 6,7 e 8 che da Rosolini arrivano fino a Modica. Si tratta di un investimento di 360 milioni di euro, 196,8 dei quali finanziati dall'Unione europea con il Fondo per lo sviluppo regionale. Il «Cas», Consorzio autostrade siciliane, ha appaltato gli interventi all'associazione temporanea d'impresa formata da «Società italiana per condotte d'acqua» e «Cosedil» ma la «Sics», seconda classificata, ha presentato ricorso chiedendo la sospensione della consegna dei lavori. Il Tar, senza entrare nel merito della questione, ha però ritenuto non necessario procedere con la sospensione «ritenuta l'insistenza del presupposto della estrema gravità e urgenza». Nel dispositivo, i giudici accennano anche al finanziamento europeo per il progetto e considerato che la camera di consiglio per decidere è fissata per il 29 maggio, spiegano che vista «l'entità dell'importo dell'appalto»

anche se dovesse essere stipulato il contratto, «i lavori eseguibili in un arco di tempo così ristretto non sarebbero così consistenti da precludere alla ricorrente il risarcimento». «Di fatto - ha spiegato Vinciullo - considerando che mancano pochi giorni alla trattazione in camera di consiglio, il "Tar" ha ritenuto che anche se alla fine dovesse avere ragione la "Sics", il risarcimento per i lavori già effettuati sarebbe di lieve entità». Proprio per questa ragione Vinciullo va in pressing sul Consorzio autostrade siciliane e lancia un allarme preciso. «Le risorse per effettuare i lavori sono europee - ha dichiarato l'esponente del Nuovo Centrodestra - questo vuol dire che gli interventi vanno completati nei tempi previsti e cioè entro il 31 dicembre del 2015. Nel caso in cui le opere non fossero completate per quella data si rischia di perdere il finanziamento». Un lusso che non ci si può permettere. «Senza quei fondi - ha aggiunto Vinciullo - non potremmo realizzare l'autostrada per Gela perché la Regione non è certo nelle condizioni di poter investire risorse così ingenti. Non bisogna poi dimenticare l'aspetto occupazionale perché se dovesse saltare il completamento dell'infrastruttura si perderebbero migliaia di posti di lavoro». Il Consorzio autostrade siciliane, insomma, non deve perdere altro tempo, secondo il parlamento regionale. «Bisogna procedere immediatamente - ha concluso Vinciullo - con la consegna dei lavori alla ditta che ha vinto l'appalto».

(*GAUR*)

VIABILITÀ. A vietare il transito su entrambi i sensi di marcia sono stati gli agenti della polizia municipale di Scicli e Modica. Attesa per il possibile anticipo dei lavori

Modica, crolli al «Gurrieri»: l'Anas chiude il ponte

Alcuni frammenti si sono staccati dalla struttura per la quale sono già programmati degli interventi di manutenzione

L'avvio dei lavori era previsto dal 20 giugno per non creare troppi disagi alla cittadinanza dato che, per quella data, le scuole sono già chiuse e molti cittadini già nelle abitazioni al mare.


Felicia Rinzo

MODICA

●●● Chiusa, con urgenza, via Fiumara, la strada che da Modica Bassa porta a Scicli. La decisione è stata presa a causa di alcuni frammenti del ponte Gurrieri che, sabato, si sono staccati finendo di sotto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione civile ed i tecnici dell'Anas, allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

L'Anas, proprietaria del ponte, dopo il sopralluogo ha chiesto la chiusura della strada, messa in atto dalla polizia locale di Scicli e Modica con gli agenti che, pertanto, ne ha vietato il transito da entrambi i lati. Nei prossimi giorni si deciderà se anticipare o meno i lavori già programmati sul viadotto della Statale 115. I lavori, in accordo con l'amministrazione comunale sarebbero dovuti cominciare il 20 giugno.

Nelle scorse settimane il Comune, assieme all'Anas, aveva deciso



Il ponte Gurrieri chiuso al transito a causa della caduta di alcune parti della struttura

di posticipare l'inizio degli interventi a fine giugno, facendoli coincidere, quindi, con la chiusura dell'anno scolastico in corso e con la stagione estiva. Una decisione grazie alla quale diminuirebbero i disagi per i cittadini, considerato il trasferimento, per molti modicani, nelle abitazioni mari-

ne o nelle case di campagna. Adesso, invece, si attende la decisione dell'Anas e della ditta aggiudicataria dell'appalto, l'associazione temporanea di imprese «Autotrasporti» dei fratelli Pierro e la «Edilfalco» dei fratelli De Falco, per capire se effettivamente gli interventi cominceranno nella data stabili-

ta o già dalla prossima settimana.

L'appalto rientra tra gli interventi urgenti previsti dal "Decreto del Fare" per il rilancio dell'economia e dal piano di manutenzione straordinaria definito nella convenzione stipulata con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (FERRI)